



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎ +39 (0)81 906729 Fax +39 (0)81 906710 ✉ e-mail ufc@comunebarano.it ✉ e-mail cert. ufc@pcr.comunebarano.it
Via Comaro Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) – C.F. 8000730636 – P.I.V.A. 03949200636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 33 DEL 08.09.2016

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 39 L. 724/94 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2343 del 28.02.1995 Legge 724/94. Realizzazione di ampliamenti e ristrutturazione di un immobile su tre livelli (piano terra, piano primo e piano cantinato), in difformità alla Concessione Edilizia n. 67/83 del 30.05.1983, sito alla via Duca degli Abruzzi e riportato in N.C.E.U. al foglio n°16 p.lla 662.

DITTA: BUONO NICOLANIELLO, nato a Barano d'Ischia il 10.10.1943 ed ivi residente alla Via Maronti n. 28.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

che con nota prot. com. n. 8928 del 10.12.2012 e successiva integrazione con nota prot. com. n. 8079 del 25.10.2013 il Sig. Nicolaniello BUONO, nato a Barano d'Ischia il 10.10.1943 C.F.: BNUNLN43R10A617K e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Maronti n. 28, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2343 del 28.03.1995 e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi e consistenti nella "...Realizzazione di ampliamenti e ristrutturazione di un immobile su tre livelli (piano terra, piano primo e piano cantinato), in difformità alla Concessione Edilizia n. 67/83 del 30.05.1983, sito alla via Duca degli Abruzzi e riportato in N.C.E.U. al foglio n°16 p.lla 662...", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Antonio Salvatore Londero, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 5872;

che nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";

che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;

- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione integrativa acquisita al protocollo generale del comune al n. 8928 del 10.12.2012 e successiva integrazione, nota prot. com. n. 8079 del 25.10.2013 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Antonio Salvatore Londero, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 5872, sono rappresentate le opere abusive relative a **"...Ampliamenti e ristrutturazione di un immobile su tre livelli (piano terra, piano primo e piano cantinato), in difformità alla Concessione Edilizia n. 67/83 del 30.05.1983, sito alla via Duca degli Abruzzi e riportato in N.C.E.U. al foglio n°16 p.lla 662..."**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I. (Protezione Integrale)"** del vigente P.T.P. ed in **Zona di edilizia sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo con scheda Istruttoria del 20.11.2013, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** per le opere abusive di che trattasi con **verbale n° 8, al punto n. 9 del 28.11.2013** ha espresso il seguente parere: *".....omissis..... La commissione vista la documentazione presentata ribadisce il parere favorevole già espresso in data 6 febbraio 2013 verbale n. 2/2013; considerato tra l'altro le opere di completamento – riqualificazione sono ridotte rispetto al precedente elaborato progettuale.....omissis....."* ;
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 03.12.2013, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, geom. Mattia Florio, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato che *"l'istanza è procedibile sotto il profilo paesaggistico"*;
- **che** con nota del 10.12.2013 prot. n. 9158, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, la suddetta *Relazione Tecnica Illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in data 21.09.2015 prot. n. 15003;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota **prot. n° 20891 del 25.11.2015** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **26.11.2015** al n. **7856** comunicava: **"SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto di condono edilizio"**.

VISTO l'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria di € 150,00 giusta ricevuta di versamento (bollettino postale) del 06.09.2016;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. "...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...";
- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia reso con nota prot. n° 20891 del 25.11.2015 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 26.11.2015 al n. 7856;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A
A U T O R I Z Z A Z I O N E P A E S A G G I S T I C A

al Sig. Nicolaniello BUONO, nato a Barano d'Ischia il 10.10.1943 C.F.: BNUNLN43R10A617K e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Maronti n. 28, per le opere consistenti nella "...Realizzazione di ampliamenti e ristrutturazione di un immobile su tre livelli (piano terra, piano primo e piano cantinato), in difformità alla Concessione Edilizia n. 67/83 del 30.05.1983, sito alla via Duca degli Abruzzi e riportato in N.C.E.U. al foglio n°14 p.lla 662..." giusta istanza del Sig. Nicolaniello BUONO acquisita al prot. com. n. 8928 del 10.12.2012 e successiva integrazione con nota prot. com. n. 8079 del 25.10.2013 e come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia reso con nota prot. n° 20891 del 25.11.2015 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 26.11.2015 al n. 7856 come di seguito riportato "*SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto di condono edilizio*".

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica - Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed

incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato *che ne abbia interesse*. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".


Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico
(geom. **Mattia Florio**)



Il Responsabile per il Paesaggio
(dott. arch. **Ciro Liguori**)



Stampa circolare: BAR, UFFICIO TECNICO, SCH, MDA